

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2017.89

Decisione del 19 maggio 2017
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

Istante

contro

**CORTE DI APPELLO E DI REVISIONE PENALE DEL
CANTONE TICINO,**

Opponente

Oggetto

Ricusazione dell'intero tribunale d'appello (art. 59 cpv. 1
lett. d in relazione con l'art. 56 CPP)

Visti:

- lo scritto del 28 aprile 2017, mediante il quale A. ha formulato una domanda di ricusazione dell'intera Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (in seguito: CARP) nonché un'istanza di organizzazione di un'equa e pubblica udienza (v. act. 1);
- l'invito di questa Corte del 5 maggio 2017 alla CARP a prendere posizione sul suddetto scritto (v. act. 4);
- la presa di posizione del 9 maggio 2017, trasmessa per conoscenza all'istante (v. act. 6), con la quale la CARP ha contestato nella loro integralità i motivi di ricusazione, rinunciando tuttavia all'inoltro di osservazioni e rimettendosi al giudizio di questa Corte (v. act. 5);
- la replica spontanea del 18 maggio 2017, trasmessa per conoscenza all'opponente (v. act. 8), con la quale l'istante conferma in sostanza la sua domanda di ricusazione (v. act. 7).

Considerato:

- che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;
- che l'art. 59 cpv. 1 CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello;

- che la domanda di riconsazione deve riguardare l'attività di una determinata persona in un caso concreto oppure sostanziare i motivi di riconsazione per ogni singolo membro dell'autorità toccata (v. BOOG, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 2 ad art. 58 CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012);
- che in concreto l'istante ha domandato, in via principale, la riconsazione dell'intera CARP;
- che tale domanda, pur evocando i nomi della presidente e del vicepresidente della CARP, non sostanzia i motivi di riconsazione per ogni singolo membro di tale autorità, limitandosi perlopiù ad invocare generiche quanto ripetitive censure di parzialità e mancata indipendenza rivolte alla magistratura nel suo insieme;
- che questa Corte è dunque impossibilitata ad esaminare le censure di prevenzione, parzialità e difetto di indipendenza di ogni singolo giudice della CARP presentate dall'istante, ciò che conduce all'inammissibilità della domanda di riconsazione;
- che la richiesta, a titolo sussidiario, di riconsazione della presidente della CARP è pure inammissibile davanti a questa Corte visto che, conformemente all'art. 59 cpv. 1 lett. c CPP, la domanda di ricusa di un singolo membro del tribunale d'appello deve essere presentata al tribunale d'appello medesimo;
- che, visto tutto quanto precede, la domanda di riconsazione con istanza di organizzazione di un'equa e pubblica udienza va dichiarata inammissibile;
- che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie sono addossate all'istante (v. art. 59 cpv. 4 CPP);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 19 maggio 2017

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. A.
- Corte di appello e di revisione penale del cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.